

# Codice Deontologico

## Principi Generali

(PR Ges isc - IO Cod deo - rev. 03 del 10/10/2014)

### **Art. 1**

L'osteopata iscritto all'Associazione Osteopatia Italia, deve essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e aver conseguito un Diploma in Osteopatia di una scuola riconosciuta dal R.O.I o dalla Fesios. Osteopati provenienti da realtà diverse da quelle sopra citate, verranno ammessi, in seguito alla valutazione da parte del comitato scientifico, solo se in possesso di un livello formativo atto a giustificare una conoscenza minima delle materie caratterizzanti al fine di raggiungere un livello di professionalità in linea con gli standard associativi.

### **Art. 2**

L'osteopata è tenuto alla conoscenza e all'osservanza delle norme contenute nel presente codice, comprendendone i significati e mantenendosi costantemente aggiornato in merito ad ogni cambiamento che ne condizioni la propria pratica professionale. L'ignoranza dello stesso Codice non esime il soggetto iscritto da conseguenze disciplinari.

### **Art. 3**

Nell'esercizio della sua professione l'osteopata si obbliga ad agire con estrema diligenza e in piena coscienza. Il suo operato deve basarsi sulle conoscenze tecniche e scientifiche, a tutela del benessere fisico e psichico della persona.

### **Art. 4**

L'osteopata deve esercitare senza discriminazioni di sesso, razza, religione, politiche o sociali. Ha il dovere di dimostrarsi degno della fiducia riposta in lui dall'utente e dalla società. Deve limitare al necessario il numero degli interventi e il suo operato ed evitare qualsivoglia comportamento che possa screditare la professione.

### **Art. 5**

Allo scopo di garantire la qualità del suo lavoro, l'osteopata ha la necessità di aggiornamento professionale continuo.

### **Art. 6**

L'osteopata deve qualificarsi chiaramente, utilizzando solo titoli che gli competono, al fine di evitare qualsiasi possibile equivoco o fraintendimento.

### **Art. 7**

L'osteopata può divulgare informazioni sulla propria attività professionale, purché la forma e i contenuti siano coerenti con le norme presenti nel presente codice. In ogni caso non è ammessa alcuna forma di pubblicità ingannevole, comparativa o elogiativa. Sono consentiti invece l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, corsi di formazione e convegni inerenti alla pratica dell'osteopatia.

### **Art. 8**

L'osteopata è tenuto a contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile che copra i rischi inerenti alla sua attività professionale.

### **Art. 9**

Lo studio osteopatico è lo spazio in cui l'osteopata esercita la sua professione.

L'osteopata deve in particolar modo vigilare affinché il suo studio garantisca la comodità e l'anonimato degli utenti. Deve rispondere alle esigenze d'igiene e rispettare le norme di sicurezza prescritte.

Lo studio può essere in condivisione con altri membri di un'altra professione a condizione che suddetta attività non sia considerata illegale.

## L'osteopata compiti e attività specifiche

### **Art. 10**

L'osteopata nello svolgimento della sua attività professionale deve:

- Accogliere la persona nel suo studio e identificare il motivo per cui si è recata nello stesso;
- Comprendere le aspettative della persona;
- Individuare attraverso i test osteopatici la disfunzione somatica;
- Praticare l'esame obiettivo osteopatico che prevede una valutazione posturale osteopatica del sistema muscolo-scheletrico che si focalizza sulle risposte statiche e dinamiche del corpo alla gravità in stazione eretta e in movimento. Prevede anche una valutazione osteopatica che, utilizzando il concetto di unità del corpo, autoregolazione e interrelazione fra struttura e funzione, utilizza i dati ricavati dalla valutazione muscolo-scheletrica per valutare lo stato di salute del soggetto e sviluppare un piano di trattamento.
- Arrivare ad una "diagnosi osteopatia" utilizzando i 5 modelli principali relativi alla suddetta interrelazione, indi si considera l'organismo come integrazione di componenti somatiche correlate alle funzioni biomeccaniche, respiratorie, neurologiche, energetico-metaboliche, biopsicosociali;

- Effettuare un “trattamento osteopatico” che consiste nell’applicazione terapeutica di tecniche manuali finalizzate al miglioramento delle funzioni fisiologiche e dell’omeostasi della persona, le quali sono alterate dalla disfunzione somatica;
- Aggiornarsi nel rispetto delle normative vigenti.

#### **Art. 11**

L’osteopata, (laddove presenti anche i suoi collaboratori), è tenuto a rispettare il segreto professionale. Egli deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione che si riferisce agli utenti secondo la normativa vigente italiana (Dlgs 196/03) . Deve, inoltre, attenersi alle norme di legge vigenti in materia di conservazione ed archiviazione dei dati, specialmente in relazione ai dati sensibili.

#### **Art. 12**

L’osteopata è tenuto ad informare la persona sul trattamento osteopatico che gli verrà somministrato e sull’esito dello stesso. Deve concordare con la persona eventuali incontri successivi e soddisfare eventuali richieste di chiarimento della stessa prima di congedarla.

#### **Art. 13**

L’osteopata non deve oltrepassare le sue competenze, ma indirizzare la persona verso opportune figure sanitarie qualora le sue condizioni cliniche esulassero dalle competenze osteopatiche.

#### **Art. 14**

Il ricorso a pratiche esercitate a dispetto dell’utente e abusando della sua fiducia, della sua ignoranza, della sua credulità o del suo smarrimento, è inammissibile. Inoltre è inammissibile promettere il buon esito di un trattamento, in particolare quando si tratta di malattie che, allo stadio attuale delle conoscenze mediche, sono ritenute incurabili.

#### **Art. 15**

Il trattamento dell’utente viene autorizzato unicamente con il suo consenso libero e consapevole. Nel caso di minori o persone non in grado di intendere e di volere, è richiesto il consenso del rappresentante legale.

#### **Art. 16**

L’osteopata è libero, nello svolgimento del suo lavoro, qualora venisse meno il rapporto di fiducia, di rinunciare a prestare la propria opera a favore del cliente.

#### **Art. 17**

Gli onorari dell’osteopata devono essere ragionevoli e comunicati all’utente prima del trattamento e l’utente ha il diritto a una ricevuta chiara. Egli è libero di elargire le sue cure gratuitamente. Qualsiasi accettazione, sollecitazione oppure offerta di condivisione di onorari allo scopo di aumentare la propria clientela o procurarne a colleghi o ad altri specialisti, è assolutamente vietata.

### **L’osteopata e il rapporto con i colleghi**

#### **Art. 18**

Gli osteopati sono tenuti a mantenere tra di loro rapporti di buona e stretta collaborazione, indipendentemente dal loro status sociale, economico, dalla loro nazionalità e dal loro percorso professionale.

#### **Art. 19**

L’osteopata deve dimostrare rigore e obiettività nell’apprezzamento che fa in merito all’attività professionale degli altri osteopati, evitando commenti o giudizi denigratori nei loro confronti.

#### **Art. 20**

E’ vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale, sottrarre e anche tentare di sottrarre la clientela ad altri colleghi.

### **L’osteopata e il rapporto con l’Associazione Osteopatia Italia**

#### **Art. 21**

Ogni osteopata che modifichi le proprie condizioni di esercizio, i propri recapiti professionali o interrompa la propria attività è tenuto a darne informazione all’associazione.

#### **Art. 22**

L’osteopata sottoscrive con l’associazione l’impegno all’osservanza dello Statuto, del Codice deontologico e di tutte le regolamentazioni collegate.

#### **Art. 23**

L’osteopata iscritto è tenuto alla partecipazione alla vita associativa, tra cui le Assemblee ordinarie e straordinarie anche mediante apposita delega. Egli si adegua alle istruzioni e ai regolamenti promulgati e si impegna ad illustrare e divulgare i criteri che disciplinano la pratica osteopatica, come elencati nel presente codice.

## Sanzioni Disciplinari

### **Art. 24**

Le violazioni del presente Codice deontologico, dello Statuto, delle loro integrazioni e delle istruzioni operative inerenti all'esercizio professionale comportano il Provvedimento disciplinare a carico del socio inadempiente.

### **Art.25**

La Commissione di Vigilanza istruisce e presiede lo svolgimento del Provvedimento disciplinare a carico dei soci inadempienti. Verificate le prove e i documenti, sentito il socio interessato e i soggetti in causa, in caso di acclarata violazione, possono essere applicate le seguenti, eventuali sanzioni: avvertimento/censura, sospensione del socio a tempo determinato, esclusione dall'associazione. Tutte le sanzioni sono rese note esclusivamente al socio interessato mediante lettera raccomandata A/R nei trenta giorni successivi alla decisione del Comitato. In casi particolari, il Comitato esecutivo può disporre notifica da pubblicarsi nell'area riservata ai soci del sito web dell'associazione.

### **Art. 26**

L'esclusione può essere deliberata in virtù di gravi e reiterate violazioni delle fonti di cui all'art. 75, essendo stata accertata la condizione di pericolosità o di illegalità dell'associato, oppure qualora il suo comportamento getti evidente discredito sulle attività associative e sull'onorabilità della categoria. L'esclusione è automatica, ovvero senza necessità di Provvedimento formale, in caso di mancato versamento della quota associativa successivamente al sollecito formale e in assenza di gravi impedimenti. Nessun rimborso delle quote versate è previsto per i soci sospesi o esclusi.

### **Art. 27**

La sospensione o l'esclusione sono previste anche in caso di procedimenti giudiziari a carico del professionista o di condanne penali a suo carico.

### **Art.28**

Anche la perdita dei requisiti professionali può comportare i provvedimenti di sospensione e esclusione a seguito di apposito accertamento.

### **Art. 29**

Il Procedimento disciplinare si svolge in base al principio del contraddittorio e nel rispetto del diritto di difesa. Le decisioni assunte responsabilmente dalla Commissione di Vigilanza vengono motivate e rese note all'interessato, ai Proviviri e al Consiglio nazionale.